

Perché questo numero

Questo numero speciale del Fiom-Notizie è interamente dedicato al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di un tema assai delicato in quanto solo nel 2016 i morti sul lavoro sono stati più di 550, una vera e propria strage di cui quasi nessuno parla. Riteniamo molto importante provare a illustrare, sebbene per sommi capi, alcuni degli aspetti relativi a questo tema. Siamo convinti che si renda necessario **diffondere una vera cultura della sicurezza**, certamente fra i lavoratori, ma anche tra i datori di lavoro su cui, ai sensi della legge, gravano le maggiori responsabilità.

Obblighi e responsabilità

Le figure della sicurezza

Quando parliamo di sicurezza sui luoghi di lavoro dobbiamo sempre ricordare che, non solo le leggi, ma addirittura alcuni articoli della Costituzione Italiana affrontano questa tematica. Ad esempio, l'Art. 41 afferma che: **"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana."**

Vi è poi il fondamentale art. 2087 del Codice Civile (GU n° 79 del 4-4-1942) sulla Tutela delle condizioni di lavoro: **"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."**

Dobbiamo però chiederci chi sono, in concreto, i responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ebbene, il Datore di lavoro è certamente colui che ha le responsabilità maggiori sia dal punto di vista civile e penale (non l'Amministratore delegato e nemmeno l'RSPP), ma anche gli RSPP e i lavoratori stessi hanno responsabilità ben chiare, come illustra la tabella qui a fianco.



10 piccoli consigli ai lavoratori sulla sicurezza sul lavoro

1. Entrato in azienda fidati delle tue sensazioni (olfatto, vista, udito e tatto) e verifica attraverso il RLS se quanto concerne la tua sicurezza è stato rispettato dal datore di lavoro.

Continua a pagina 2 ➤

Proviamo ora ad esaminare gli obblighi del Datore di lavoro, del Medico competente, dei preposti e, infine dei lavoratori stessi.

1. Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è il **principale soggetto responsabile della sicurezza dei lavoratori** ed è tenuto a controllare personalmente la corretta attuazione delle misure di sicurezza in azienda.

Gli obblighi assegnati dalla normativa sulla sicurezza al datore di lavoro che non possono essere in nessun caso delegati sono:

- La valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR (art.28 TU)

- La designazione dell'RSPP

Tra gli obblighi del datore di lavoro figurano anche la programmazione delle **misure di prevenzione** (successivamente alla valutazione dei rischi), la nomina di un medico competente per la **sorveglianza sanitaria in azienda** e la **gestione delle emergenze** alle quali può provvedere nominando figure preposte come l'addetto antincendio e l'addetto al primo soccorso.

2. Gli obblighi del medico competente

Ogni azienda ha l'obbligo di dotarsi di un medico competente, il quale ha, in estrema sintesi, i seguenti obblighi.

- **Collabora** con il datore di lavoro e con il Rspg alla valutazione dei rischi, alla programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (...)
- **Consegna** al lavoratore la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservarla;
- **Fornisce** informazioni (ai lavoratori e agli RLS) sul significato della sor-

veglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

- **Informa** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- **Visita** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

Continua a pagina 2 ➤

➤ Segue da pagina 1

2. Chiedi l'intervento immediato dei/del RLS se i dispositivi di protezione non fossero azionati o non funzionassero.
3. Prima di iniziare un nuovo lavoro e/o lavorazione chiedi informazioni sul lavoro da effettuare e come. Chiedi di essere formato.
4. Chiedi ai tuoi superiori (informa i/il RLS) di essere informato e formato sul piano di evacuazione ed emergenza.
5. Non iniziare a lavorare senza aver indossato prima i Dispositivi di Protezione Individuale dati in dotazione (chiamati DPI).
6. Quando qualcosa non va, non funziona, mette a rischio te e i tuoi colleghi segnalalo subito al tuo responsabile e ai/al RLS.
7. Non fare mai nulla che non ti sia stato richiesto dai tuoi superiori o imposto dalla disciplina aziendale.
8. Se le richieste dei superiori o la disciplina aziendale impongono l'effettuazione di lavorazioni e/o situazioni che comportano un pericolo grave e immediato per te e i tuoi colleghi puoi rifiutarti di effettuarle, chiedi immediatamente l'intervento del RLS.
9. Denuncia sempre al Medico Competente le patologie di cui sei affetto che possono essere collegate e prodotte in seguito alla lavorazione che svolgi e/o all'ambiente di lavoro insalubre.
10. Se durante l'attività lavorativa subisci pressioni, sei vessato, insultato, ridicolizzato ecc... dai tuoi superiori e/o dai tuoi colleghi, prendi nota di tutti gli avvenimenti (giorno, ora e testimoni) e denuncia i fatti ai/al RLS.

2



➤ Segue da pagina 1

3. Gli obblighi dei preposti?

Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il "Preposto" come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

I preposti sono quindi dei lavoratori come tutti gli altri (operai, o impiegati), che l'azienda designa per controllare che l'attività lavorativa si svolga in sicurezza. L'azienda individua dei lavoratori i quali non si possono rifiutare di svolgere tali mansioni. Ad ogni modo, semplificando, i Preposti debbono **sovrintendere e vigilare su:**

- osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) messi a loro disposizione.

I preposti debbono poi **verificare** che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio **in caso di emergenza** e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; **segnalare tempestivamente** al Datore di Lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, dei DPI, e di ogni altra condizione di pericolo che si verificano durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; ecc.

4. Obblighi dei lavoratori

E' importante chiarire che **ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Deve poi contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**. Indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) non è facoltativo, è obbligatorio. Anche se tali dispositivi a volte possono risultare un po' scomodi: scarpe antinfortunistiche, occhiali protettivi, guanti, ecc.

Documenti obbligatori, il DVR e il DUVRI

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è una relazione obbligatoria che le imprese devono redigere e rendere disponibile alla consultazione da parte degli organi di controllo. Esso individua tutti i rischi esistenti sul luogo di lavoro e nello svolgimento di quelle mansioni che possono cagionare un danno alla salute tramite infortuni o malattie professionali (come l'utilizzo di macchinari o l'impiego di sostanze tossiche).

Il DVR ha lo scopo di predisporre tutte quelle misure utili al fine di **prevenire** e **controllare** tali rischi come, ad esempio, la manutenzione periodica di impianti e macchinari e/o programmi di intervento che abbiano lo scopo di ridurre i rischi in questione e aumentare i livelli di sicurezza nonché tutti quegli strumenti (come caschi o protezioni) e tutte quelle informazioni e addestramenti di cui il personale necessita per svolgere il proprio lavoro in condizioni di massima sicurezza.

Il **D.U.V.R.I.** è il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza", che il Datore di lavoro committente di un'azienda ha l'obbligo di redigere qualora affidi ad un'**impresa appaltatrice esterna** (o lavoratori autonomi) lavori/servizi da svolgere all'interno dell'azienda.



Chi sono gli RLS e quali compiti hanno?

GLI RLS sono i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Gli RLS debbono **venire eletti dai lavoratori**. È importante sottolineare che la **funzione di RLS è incompatibile con quella di RSPP**. Gli RLS godono di **numerose attribuzioni e prerogative, tra le più importanti segnaliamo le seguenti**.

Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.

- È consultato preventivamente in ordine: alla valutazione dei rischi ed alle misure di Prevenzione
- È consultato in merito alla formazione dei lavoratori
- Riceve la documentazione della valutazione dei rischi
- Riceve una formazione adeguata
- Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35
- Fa proposte in merito alla attività di prevenzione
- Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
- Può fare ricorso alle autorità competenti, se ritiene che le misure di prev. Prot. adottate non siano idonee.

Inoltre gli RLS debbono disporre del tempo necessario, dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni, anche tramite l'accesso ai dati informatici relativi agli infortuni. Il RLS non può subire pregiudizio alcuno.

LAVORARE IN SICUREZZA

La sicurezza delle macchine utensili

Per prevenire gli infortuni le macchine devono avere almeno i seguenti requisiti:

1. Protezione degli organi di lavoro e degli organi in movimento

Gli organi di lavoro (punte, mandrini, dischi ecc) e gli organi in movimento (cinghie, ingranaggi ecc) devono essere protetti in modo da evitare qualsiasi contatto con il lavoratore - lavoratrice

Tipologie di protezioni: carter fissi (fissati

con viti), carter mobili con microinterruttore (che toglie energia alla macchina se si apre il carter)

2. Pulsante per l'arresto di emergenza

Il pulsante "a fungo rosso" deve essere posizionato in modo che sia visibile e sia azionabile dal lavoratore - lavoratrice senza spostarsi

Quand'è che una Macchina può dirsi "a norma"?

Le macchine costruite dopo il 1996 devono avere

la marcatura CE

Le macchine acquistate "usate", se prodotte prima del 1996, devono avere una "perizia giurata" effettuata da un tecnico abilitato che attesti la loro conformità alle leggi vigenti

Tutti gli "organi" per il sollevamento (dalla struttura portante al gancio finale) devono essere a norma, in buono stato e dotati di marcatura CE

Pesi e contrappesi

valori di riferimento per la movimentazione manuale carichi D.Lgs. 81/08:

Valore ponderale per i lavoratori maschi

Nell'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 si "fa esplicito riferimento alle tre parti della norma ISO 11228 e, in particolare nel caso della movimentazione manuale dei carichi, alla parte 1".

Un valore di riferimento relativo ai lavoratori maschi si può trarre da quanto indicato nella tabella per la "popolazione lavorativa adulta", "per la quale è indicato il valore

di 25 kg". Valore, quello di 25 kg, che "è in grado di proteggere il 95% della popolazione professionalmente esposta di sesso maschile".

Le differenze di genere

Per la popolazione femminile tale valore è "fissato in 20 kg.

Le differenze di età

Nella norma ISO 11228-1 si legge "che la riduzione delle capacità fisiche inizia ad essere via via più significativa a partire dai 45 anni d'età". In questi casi i limiti si abbassano a 20 Kg per i maschi e in 15 Kg per le femmine.

Movimentazione manuale dei carichi

Sollevare un carico piegando le gambe e non la schiena.



Movimentazione manuale dei carichi

Durante il trasporto di un carico, tenere il peso vicino al corpo.



Movimentazione manuale dei carichi

Durante lo spostamento di un carico, evitare di ruotare solo il busto.



NUOVO CONTRATTO PER TUTTI CON LA FIOM UN BEL PASSO AVANTI

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. RISPETTO DELL'AMBIENTE.

VALORI E OBIETTIVI COMUNI DELL'AZIENDA E DEI LAVORATORI.

- NELLE AZIENDE CON ALMENO 200 DIPENDENTI SI SPERIMENTERANNO:
- 2 INCONTRI ANNUALI (A CARICO DELL'AZIENDA PER IL 50%) SU EVENTUALI FATTORI DI RISCHIO E POSSIBILI SOLUZIONI
- BREVI PAUSE DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO SULLA SICUREZZA DI 15-20 MINUTI DURANTE L'ORARIO DI LAVORO

GLI RLS

- DEVONO ESSERE CONSULTATI PREVENTIVAMENTE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER LE ATTIVITA' DI PREVENZIONE
- HANNO DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE DEL REGISTRO DEGLI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
- DEVONO ESSERE DOTATI DI ADEGUATI ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE (CARTELLINO, BADGE, ECC)
- DOVRANNO ESSERE INFORMATI SUGLI INFORTUNI INTERVENUTI (CON INDICAZIONI DELLE CAUSE E DELLA PROGNOSSI), SULL'ANDAMENTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
- HANNO DIRITTO IN CASO DI APPALTO, ALLA CONSEGNA DEL DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) SIA DA PARTE DEL COMMITTENTE CHE DELL'APPALTATORE

DIRITTO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE

- ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE DEL TRASFERIMENTO O CAMBIO DI MANSIONE, A FRONTE DELL'INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE, NUOVE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
- OGNI 3 MESI DOPO AVER CONSULTATO I RLS L'AZIENDA INFORMA I LAVORATORI SULLE TIPOLOGIE DI INFORTUNIO E DI "QUASI INFORTUNIO" RICORRENTI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE

DIRITTO ALLA FORMAZIONE

- ADEGUATA IN RELAZIONE AL POSTO DI LAVORO E ALLE MANSIONI SVOLTE
- RIPETUTA A FRONTE DELL'EVOLUZIONE O ALL'INSORGERE DI NUOVI RISCHI
- BREVI PAUSE FORMATIVE PER RIPERCORRERE LE PROCEDURE OPERATIVE DI SICUREZZA

"QUASI INFORTUNI"

IL CONTRATTO INTRODUCE LA RILEVAZIONE DEI "QUASI INFORTUNI" PER RAFFORZARE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE E DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. A LIVELLO AZIENDALE POTRANNO ESSERE SPERIMENTATE SISTEMI E MODALITÀ PER LA SEGNALEZIONE DEI "QUASI INFORTUNI".

UNA COMMISSIONE NAZIONALE RACCOLGHERÀ LE ESPERIENZE SEGNALATE DAI RLS PER INDIVIDUARE, DIFFONDERE E IMPLEMENTARE LE MIGLIORI PRATICHE.

NON RIMANERE INDIETRO, ISCRIVITI

WWW.FIOM-CGIL.IT



Il lavoro d'ufficio: insidie e precauzioni

Spesso si tendono a sottovalutare i rischi relativi allo svolgimento del lavoro d'ufficio. In realtà il lavoro sedentario può causare diverse problematiche legate, ad es: alla scarsa illuminazione, alla **scorretta postura** o all'effettuazione di micromovimenti ripetitivi, pensiamo, ad esempio all'uso ripetuto del mouse.

Per queste ragioni, la postazione "deve essere collocata, in modo da tener conto di superfici finestrate e di lampade o di superfici riflettenti che potrebbero creare fenomeni di riflesso o di abbagliamento diretto o indiretto, responsabili dell'affaticamento visivo". Per ridurre il rischio di **problematiche alla schiena, anche gravi** (ernie, lombosciatalgie, ecc.) è importante che lo schienale della sedia possa:

- "assicurare un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente;
- essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore, con altezza e inclinazione regolabili;
- consentire all'utilizzatore delle regolazioni per fissare lo schienale nella posizione selezionata;

Si ricorda poi che il **poggiapiedi** deve "essere messo a disposizione di coloro che lo

desiderano, per poter assumere una postura adeguata agli arti inferiori"

Per quanto concerne i monitor, oggi quasi tutti garantiscono un'immagine stabile. E' comunque importante evitare l'assenza di riverberi e riflessi che possono causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.

Per ridurre il rischio di tunnel carpale è bene dotare la postazione lavorativa di un tappetino per il mouse dotato di **poggia polso**.

Come si manifesta il tunnel carpale?

La malattia si manifesta con gonfiore del-

la mano, difficoltà ad effettuare particolari movimenti con le dita (come tenere in mano un oggetto, aprire una bottiglia o effettuare lavori di precisione come la maglia), formicolio e dolore all'avambraccio.

In casi più gravi, si passa alla perdita totale della sensibilità delle prime tre dita della mano.

I soggetti più rischio

Tra le mansioni più a rischio vi sono quelle che richiedono lavori di precisione e movimenti ripetuti nel tempo.

Rientra tra i soggetti a rischio chi fa un lavoro sedentario ma utilizza molto la tastiera del pc e il mouse.

Normativa del lavoro in Italia, cenni storici

Tra '800 e '900

Il percorso della legislazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è molto lungo. Sul finire dell'800, con l'industrializzazione emerge prepotentemente la questione operaia.

Le società di mutuo soccorso, le Camere del Lavoro e le federazioni di mestiere pongono da subito il tema della sicurezza. **Il primo provvedimento** in tal senso risale al 1886 con la legge N. 3657 sul **lavoro dei fanciulli** nelle cave, nelle miniere e negli opifici. Essa vietava il lavoro prima dei nove anni e del lavoro notturno prima dei 12 anni. Si susseguirono poi, con il nuovo secolo, norme che miravano alla difesa degli emigranti (1901- 1903 - 1913), al lavoro delle mondine nelle risaie (1902), al miglioramento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'istituzione della **Cassa di invalidità e vecchiaia per gli operai**, sino all'istituzione nel 1912 del **Servizio d'ispezione del lavoro**.

Il fascismo

Nel 1930 viene emanato il **"Codice Penale"**, tuttora vigente. Gli articoli 437 e 451 si trattano la sicurezza dei lavoratori, prevedendo pene a chi rimuove o non installa i presidi antinfortunistici.

Nel 1942 viene emanato il nuovo **"Codice Civile"**, ancora oggi in vigore.

La tutela della salute del lavoratore si configura come dovere posto a carico del datore di lavoro (art. 2087).

La Costituzione italiana

Ma è dopo il fascismo che la sicurezza del lavoro entra persino tra i principi fondamentali dello Stato. La **Costituzione della Repubblica Italiana** del 1948 richiama i diritti dei lavoratori in particolare all'articolo 41: **"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"**.

Articolo 32: **"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"**.

Gli anni '50

Gli anni 50 sono gli anni del boom economico. Si lavora moltissimo e di conseguenza moltissimi sono gli infortuni sul lavoro. In questi anni vengono

emanati alcuni decreti sulla prevenzione di portata generale: norme per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, norme generali sull'igiene del lavoro.

1958 - Il Decreto Ministeriale del 12 settembre istituisce il **Registro Infortuni**.

Dagli anni '60 agli anni '80

Risale al 1970 la Legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero lo **Statuto dei lavoratori** (quello dell'articolo 18, per intenderci).

Articolo 9. *Tutela della salute e della integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.*

Nel 1978 si istituisce il **Servizio sanitario nazionale** che individua nelle **Unità sanitarie locali (USL)** gli organismi per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

1982 - Con il DPR n. 962 del 10 settembre entrano in vigore le disposizioni sulle lavorazioni a rischio cancerogeno con il cloruro di vinile monomero.

Si delinea il **concetto di valutazione dei rischi**.

I giorni nostri

1994 - Il governo italiano, con cinque anni di ritardo rispetto alle direttive europee, emana il **decreto legislativo n. 626**.

La valutazione non è più riferita ad un agente specifico, ma si estende ad una complessiva analisi aziendale. Vengono definiti gli obblighi per il datore di lavoro e i lavoratori, istituisce le figure del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli addetti, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

D. Lgs. n. 81/2008

2008 - Al termine di un travagliato percorso, durato 14 anni, entra finalmente in vigore il 15 maggio 2008 il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con questo testo si riunisce e si semplifica in un unico testo di legge la complessa normativa preesistente.

INFORTUNIO IN ITINERE: PROVIAMO A CHIARIRE ALCUNI DUBBI

L'Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Proviamo a chiarire alcuni dubbi.

Innanzitutto, quando è tutelato l'infortunio in Itinere? Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque non necessitate E' TUTELETO l'infortunio occorso alle persone assicurate che si verifica:

- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro;
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

La presenza o meno di linee di trasporto pubblico nel tragitto casa- lavoro, nonché la compatibilità dei mezzi coi turni, possono influire sul riconoscimento dell'infortunio.